

**REQUISITI GENERALI CHE L'IMMOBILE OGGETTO D'INTERVENTO DEVE POSSEDERE PER POTER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI:**

- alla data della richiesta di detrazione, deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso;
- deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- deve essere dotato di impianto di riscaldamento (come definito dalla nostra faq n° 24).
- in caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti, non è consentito far riferimento al comma 344, ma al comma 345 e solo per la parte non ampliata.

**REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL'INTERVENTO:**

- l'intervento deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come nuova realizzazione);
- deve delimitare un volume riscaldato verso l'esterno o verso vani non riscaldati;
- deve assicurare un valore di trasmittanza termica (U) uguale o inferiore a quello riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010.

**ALTRE OPERE AGEVOLABILI:**

assicurate le condizioni su esposte:

- le **opere provvisoriale ed accessorie** (punto 1a dell'Art.3 del “decreto edifici”). E quindi, ad esempio: ponteggi, nuove soglie o davanzali, rifacimento intonaci etc).

**DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:**

**a) documentazione da conservare a cura del cliente:**

- l'**asseverazione** redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto al proprio Albo professionale, nella quale devono essere indicati: il valore stimato di trasmittanza dei vecchi involucri e il valore di trasmittanza dei nuovi involucri. Inoltre deve essere asseverato che tale nuovo valore rispetta il valore limite di trasmittanza riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010.

N.B. In base alle nuove disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l'asseverazione può essere:

- ✓ **sostituita** dalla **dichiarazione** resa dal direttore dei lavori sulla **conformità al progetto delle opere realizzate** (obbligatoria ai sensi dell'Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005);
- ✓ **esplicitata** nella **relazione** attestante la rispondenza alle **prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici** (che ai sensi dell'Art.28, comma 1, della L. n°10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti).

Ed infine occorre conservare anche i seguenti documenti:  
di tipo “**amministrativo**”:

- **fatture** relative alle spese sostenute;
- **ricevuta del bonifico bancario o postale** (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
- **ricevuta dell'invio effettuato all'ENEA (codice CPID)**, che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Nel caso di **invio postale, ricevuta della raccomandata postale**;

di tipo "tecnico":

- **schede tecniche**;
- **originali degli Allegati inviati all'ENEA** firmati (dal tecnico e/o dal cliente);
- dal 4 agosto 2013, **l'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.)**. Per ulteriori informazioni, si rimanda alla nostra faq n°39.

**b) documentazione da trasmettere all'ENEA:**

*esclusivamente attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui sono terminati i lavori (per il 2014: <http://finanziaria2014.enea.it>), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere.*

*(La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra faq n°43 e si seguano le procedure in essa riportate):*

- **Attestato di qualificazione energetica**, redatto da un tecnico abilitato, con i dati di cui all'**Allegato A** al "decreto edifici";
- **Scheda descrittiva dell'intervento (Allegato E** al "decreto edifici").

**c) documentazione da trasmettere all'Agenzia delle Entrate:**

- Con il Dlgs 175/2014, in vigore dal 13 dicembre 2014, è stato soppresso l'obbligo di inviare una **comunicazione** per via telematica all'Agenzia delle Entrate, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.